REG_CCT
Prot. 0005071 del 09/11/2011

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria e Artigianato
Ufficio Artigianato
Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento
Tel. 0461495755 – Fax 0461495868
e-mail:serv.industria-artigianato@provincia.tn.it

SPETT.LE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
VIA TORRE VERDE 23
38122 TRENTO TN

Trento, 07.11.2011

Prot. n. S037/2011/645743.133 /VIC/lm
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: nuova disciplina concernente l'attività di tintolavanderia – richiesta comunicazione ai comuni

La legge 22 febbraio 2006, n. 84 ha introdotto, come noto, i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia, stabilendo fra l'altro i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare tale attività.

L'art. 6 della norma citata prevede che le imprese possano continuare a svolgere l'attività fino all'adozione, da parte delle regioni, di disposizioni attuative relative alla nomina del responsabile tecnico.

Successivamente, l'art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkestein" o "Direttiva servizi"), ha previsto che l'esercizio dell'attività di tintolavanderia sia soggetto alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività (sostituita poi dalla Segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A., ai sensi del comma 4-ter dell'art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Si informa inoltre come il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 31045 del 18 febbraio 2011, ha ribadito che, a seguito dell'entrata

in vigore del D.Lgs. N. 59/2010, non è più possibile derogare al possesso dei requisiti professionali per l'accesso alla attività di tintolavanderia, pur in assenza di attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei corsi professionali finalizzati al conseguimento dei requisiti professionali previsti dalla legge n. 84/2006.

Si informa anche come il Ministero ha precisato, inoltre, che la competenza in merito all'accertamento dei requisiti professionali è demandata ai Comuni, quali enti destinatari della segnalazione certificata di inizio attività.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato della Provincia Autonoma di Trento, nella seduta del 20 luglio 2011, dopo aver esaminato la risoluzione ministeriale citata, ha di conseguenza disposto che le domande all'albo delle imprese artigiane che esercitano l'attività di tintolavanderia debbano essere corredate dalla copia della S.C.I.A., presentata al Comune Competente.

Tanto premesso, si chiede a codesto spettabile Consorzio di informare i comuni della provincia di Trento sulla nuova disciplina concernente l'attività di tintolavanderia, in modo che sia garantita uniformità di comportamento su tutto il territorio provinciale.

Nel ringraziare fin d'ora per la collaborazione e nel rimanere a disposizione per eventuali, ulteriori informazioni in merito, è gradito porgere i più cordiali saluti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO * SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO *

IL DIRIGENTE
- dott. Daniele Bernardi -